

Codice DB1202

D.D. 14 maggio 2014, n. 118

**Accertamento, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 210 del 17/05/1985, della conformita' urbanistica del progetto per la realizzazione di un fabbricato tecnologico per ACCM con annesso generatore elettrico di una cabina di consegna energia elettrica Enel, nella stazione di Carmagnola (TO).**

Premesso che

Con D.D. n. 140 del 01/07/2011 è stata accertata, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 210 del 17/05/1985, la conformità urbanistica del progetto per la realizzazione di un fabbricato tecnologico per ACCM con annesso generatore elettrico e di una cabina di consegna energia elettrica Enel, nella stazione di Carmagnola.

In data 19/12/2014 con nota prot. n. 2237, acquisita agli atti con prot. n. 6 del 02/01/2014, R.F.I. S.p.A. ha comunicato al Settore scrivente che, non essendo più proprietaria del piazzale FS, nonchè del piano caricatore, deve procedere con la modifica del posizionamento delle opere nel progetto succitato, allegando nuova planimetria e chiedendo il relativo benessere urbanistico.

Con la medesima nota RFI ha altresì dichiarato che, in ottemperanza alla richiesta operata dal Comune di Carmagnola con nota prot. n. 19944 del 27/05/2011, per la realizzazione del fabbricato in progetto saranno rispettate le tipologie già esistenti nell'area di intervento e nell'ambiente circostante e che la cabina elettrica sarà realizzata con tetto a doppia falda.

In data 20/01/2014 il Settore scrivente, con nota prot. n. 252/DB12.02 ha dato al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e della L.R. 7/2005 e con nota prot. n. 253/DB12.02 ha inoltrato al Comune di Carmagnola la documentazione progettuale ricevuta ai fini della verifica della persistenza nella nuova posizione della conformità urbanistica del progetto in argomento.

In data 25/03/2014 con nota prot. n. 8690 (acquisita agli atti al prot. n. 1754/DB1202 del 03/04/2014), il direttore di Ripartizione dell'Ufficio Tecnico, Programmazione territoriale ed Urbanistica del Comune di Carmagnola ha comunicato che l'intervento, analogamente alla precedente ubicazione, ricade all'interno del demanio ferroviario, individuato nel vigente PRGC approvato con DGR n. 21-25536 del 28/09/1998 quale area III.A.1 (Grandi Infrastrutture) e che la destinazione dell'area comprende tutte le opere connesse all'erogazione del servizio.

Con la medesima nota il Comune di Carmagnola, per quanto riguarda la tipologia progettuale dei fabbricati nella nuova posizione, ha richiamato le prescrizioni contenute nella propria nota prot. n. 19944 del 27/05/2011 e nell'art. I.C.III.5 dell'Allegato 2 alle N.d.A. del P.R.G.C., sottolineando in particolare che per la cabina Enel dovrà essere rispettata la distanza minima dai fabbricati pari alla metà dell'altezza con un minimo di m. 3, e per il locale magazzino dovranno essere rispettati i disposti del punto 2), comma 1 dell'art. 9 del DM 1444/68. e all'art. 9 del D.M. 1444/68.

Tutto ciò premesso,

vista la L.R. n. 23/08;

visto l'art. 25 della legge n. 210 del 17 maggio 1985;

visto il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;  
vista la determinazione dirigenziale n. 140 del 01/07/2011;  
vista la nota R.F.I. prot. n. 2237 del 19/12/2013;  
viste le note di questo Settore prot. n. 252 e 253/DB1202 del 20/01/2014;  
vista la nota del Comune di Carmagnola prot. n. 8690 del 25/03/2014;

## IL DIRIGENTE

### *determina*

di accertare che, effettuata la verifica di cui all'art. 25 della legge n. 210 del 17/05/1985, il progetto depositato in data 28/07/2010 con prot. n. 5733/DB12, nella posizione individuata nella planimetria depositata in data 02/01/2014 con prot. n. 6/DB1202, inerente la realizzazione di un fabbricato tecnologico per Apparati Centrali Computerizzati Multistazioni (ACCM) con annessa struttura per alloggiamento Gruppo Elettrogeno e di una cabina di consegna energia elettrica Enel, da realizzarsi nella stazione di Carmagnola, ai fini del potenziamento tecnologico della linea ferroviaria Torino-Padova, per le considerazioni in premessa illustrate, è conforme alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e del piano urbanistico vigente nel Comune di Carmagnola;

per quanto riguarda le distanze minime dei fabbricati in progetto, in ottemperanza alle N.d.A. del P.R.G.C. vigente nel Comune di Carmagnola e dei disposti del punto 2) dell'art. 9 del DM 1444/68, la cabina Enel dovrà rispettare la distanza minima dai fabbricati pari alla metà dell'altezza con un minimo di m. 3, e il locale magazzino dovrà rispettare la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

per quanto riguarda la tipologia progettuale dei fabbricati, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale del Settore scrivente n. 140 del 01/07/2011.

La presente determinazione è limitata alle competenze di cui al citato art. 25 della legge n. 210 e non comprende eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o atti concessori richiesti per le opere in progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Tommaso Turinetti